

 Atto di Consiglio	Avvocatura Informati: Area Personale e Organizzazione	N. Proposta: DC/PRO/2025/5
Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA VARIE SENTENZE		

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/100, DC/PRO/2024/114, PG n. 896659/2024 del 17/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027, sezione strategica e sezione operativa ;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/109, DC/PRO/2024/98, PG n. 901331/2024 del 20/12/2024, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2025 - 2027;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/302, DG/PRO/2024/298, PG n. 904807/2024 del 23/12/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/308, DG/PRO/2024/350, PG n. 910499/2024 del 27/12/2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021;

Premesso, altresì, che

Il D.lgs 267/2000 all' art.194, comma 1, lett a), prevede che gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ;

Il regolamento di contabilità vigente all'art 25 fornisce indicazioni operative per la procedura di riconoscimento;

Atteso che:

1) con atto notificato il 09/12/2023, il Comune veniva citato avanti al Tribunale di Bologna sezione Lavoro. per ottenere cit. come in ricorso "*accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a ricevere le somme corrispondenti alle ritenute previdenziali, illegittimamente operate dal Comune di Bologna, sulle differenze retributive corrisposte in ossequio alla clausola 4) dell' accordo allegato alla direttiva comunitaria 70/1999, a seguito della sentenza del Tribunale del lavoro di Bologna n. 57/2017 "*. Cit come in sentenza "*si da' atto che parte convenuta ha provveduto in via cautelativa a*

corrispondere alla ricorrente quanto richiesto, senza peraltro alcun riconoscimento della debenza" La causa si è conclusa con il dispositivo di sentenza n. 1451/2024 del 28/10/2024 notificato il 01/11/2024 con la quale il Tribunale sezione Lavoro in accoglimento delle domande della ricorrente ha condannato il Comune di Bologna alla corresponsione delle somme corrispondenti alle trattenute previdenziali, illegittimamente operate sulle differenze retributive corrisposte in adempimento della sentenza del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, n. 57/2017. Condanna il Comune di Bologna alla rifusione delle spese processuali a favore della ricorrente, oggetto di questa delibera, liquidate in Euro 321,00 per compensi professionali ed Euro 21,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al procuratore antistatario avvocato Luca Faggioli, per un totale di euro 489,88 al lordo della ritenuta al 20%. Il predetto dispositivo di sentenza è stato aggiunto al protocollo generale del Comune di Bologna con Pgn 779977/2024 del 04/11/2024

2) con atto notificato il 09/12/2023, il Comune di Bologna veniva citato avanti al locale Tribunale Civile sezione Lavoro. Il Tribunale sezione Lavoro in accoglimento parziale delle domande della ricorrente ha disposto: la condanna del Comune di Bologna al pagamento, oggetto di questa delibera, in favore della parte resistente, delle spese di lite, liquidate in euro 5.800,00 oltre spese generali, IVA e CAP, somme che sono da compensarsi fra le parti in ragione del 50% e in favore della ricorrente con delega all'incasso del procuratore costituito, avvocato Luca Faggioli, per il restante 50% come da decreto di correzione della sentenza accolto il 22/10/2024, per un importo di euro 4231,45.

3) con atto notificato il 10/09/2024 e aggiunto al protocollo generale con numero Pgn 606217/2024; il Comune di Bologna veniva citato in Corte d'Appello sezione Lavoro per la riassunzione della causa proposta in Corte di Cassazione in materia di contratti a termine. Il Giudice pur rilevando cit come in sentenza " *Quanto poi alla richiesta formulata da parte riassumente di una diversa e migliore valorizzazione del danno...trattasi di richiesta correlata all'eventuale-e qui non effettuato- riesame della liquidazione operata in primo grado (come ben precisato in sede di discussione).Può infatti ossevarsi che la liquidazione del danno,...deve ritenersi in -cosa giudicata-, una volta confermati i presupposti della sua debenza, il che appunto, preclude ogni ulteriore disamina "*

La causa si è conclusa con il dispositivo di sentenza num.655/2024 pubblicato il 21/11/2024 che ha condannato il Comune di Bologna al pagamento della metà delle spese legali per i tre gradi del giudizio e della riassunzione con distrazione al procuratore costituito in difesa della controparte avvocato Luca Faggioli per un importo complessivo di euro 7286,32 al lordo della ritenuta d'acconto al 20%.

4) Con sentenza n.981/2024 pubblicata il 10/07/2024 resa dal Tribunale di Bologna sezione Lavoro sul ricorso R.g.n. 1396/2023, il Comune di Bologna è stato condannato al pagamento delle spese legali con distrazione all'avvocato Luca Faggioli procuratore costituito in difesa della ricorrente. Poichè il contributo unificato per il deposito degli atti giudiziari di cui al DPR n.115 art.13 del 30 maggio 2002 rappresenta un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato gravante sulla parte soccombente per effetto della suddetta condanna alle spese deve essere liquidato dal Comune di Bologna. Con comunicazione del 19 novembre 2024 il procuratore

distrattario, avvocato Luca Faggioli costituito in difesa della ricorrente, ne ha chiesto la liquidazione emettendo fattura alla sua cliente num.96 del 19/11/2024, per un importo di euro 259,00 agli atti dell'Avvocatura.

5) Con sentenza num.1595/2024 del 29/11/2024 notificata al Comune di Bologna il 02/12/2024 e aggiunta al protocollo generale con numero PG 859472/2024, il Tribunale di Bologna sezione Lavoro nel ricorso Rgn 2522/2023 ha condannato il Comune di Bologna al pagamento in favore della ricorrente cit come in dispositivo “*delle trattenute previdenziali indebitamente operate, sulle differenze retributive corrisposte in forza della sentenza n 715/2017 del Tribunale di Bologna, per le voci di contribuzione a carico del lavoratore, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo*” e al pagamento delle spese processuali, oggetto della presente delibera a favore della ricorrente con distrazione al procuratore costituito in sua difesa, avvocato Luca Faggioli, per un totale complessivo di euro 532,19 al lordo della ritenuta d’acconto del 20%.

6) Con sentenza num. 1596/2024 del 29/11/2024 notificata al Comune di Bologna il 02/12/2024 e aggiunta al protocollo generale con numero PG 859485/2024 del 03/12/2024 il Tribunale di Bologna sezione Lavoro nel ricorso Rgn 2551/2023 ha condannato il Comune di Bologna al pagamento in favore della ricorrente cit come in dispositivo “*delle trattenute previdenziali indebitamente operate, sulle differenze retributive corrisposte in forza della sentenza n 1013/2017 del Tribunale di Bologna, per le voci di contribuzione a carico del lavoratore, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo*” e al pagamento delle spese processuali, oggetto della presente delibera a favore della ricorrente con distrazione al procuratore costituito in sua difesa, avvocato Luca Faggioli, per un totale complessivo di euro 532,19 al lordo della ritenuta d’acconto del 20%.

7) Con sentenza num.1581/2024 del 21/11/2024 il Tribunale di Bologna sezione Lavoro nel ricorso Rgn 2519/2023 ha condannato il Comune di Bologna al pagamento in favore della ricorrente cit come in dispositivo “*delle trattenute previdenziali indebitamente operate, sulle differenze retributive corrisposte in forza della sentenza n 204/2017 del Tribunale di Bologna, per le voci di contribuzione a carico del lavoratore, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo*” e al pagamento delle spese processuali, oggetto della presente delibera a favore della ricorrente con distrazione al procuratore costituito in sua difesa, avvocato Luca Faggioli, per un totale complessivo di euro 532,19 al lordo della ritenuta d’acconto del 20%.

8) Con sentenza num.1729/2024 del 23/12/2024 il Tribunale di Bologna sezione Lavoro nel ricorso Rgn 706/2024 ha condannato il Comune di Bologna al pagamento in favore della ricorrente cit come in dispositivo “*delle trattenute previdenziali indebitamente operate, sulle differenze retributive corrisposte in forza della sentenza n 299/2017 del Tribunale di Bologna, per le voci di contribuzione a carico del lavoratore, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo*” e al pagamento delle spese processuali, oggetto della presente delibera a favore della ricorrente con distrazione al procuratore costituito in sua difesa, avvocato Luca Faggioli, per un totale complessivo di euro 532,19 al lordo della ritenuta d’acconto del 20%.

9) Con sentenza num.2429/2024 del 03/12/2024 il Giudice di Pace di Bologna nel

ricorso Rgn 1959/2023 ha condannato il Comune di Bologna al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, oggetto della presente delibera, per un totale complessivo di euro 209,57.

Considerato che:

la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive costituisce atto dovuto e vincolato, non potendo l'Ente condannato sottrarsi legittimamente all'obbligo di ottemperarvi e che è finalizzata a ricondurre al sistema di bilancio gli effetti finanziari della sentenza stessa ;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non costituisce acquiescenza alle stesse e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'eventuale impugnazione.

E' necessario procedere al tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze di cui sopra, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. 267/2000, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'ente derivanti dal mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo ;

Gli stanziamenti del bilancio di previsione vigente, come attribuiti con il PEG consentono la liquidazione di quanto dovuto tramite successive determinazioni dirigenziali.

Dato atto che, relativamente al pagamento delle somme di cui alle sentenze suddette, sussistono i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ai fini del riconoscimento del debito;

Visto il parere reso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6), del TUEL e dell'art 25 del regolamento di contabilità

Visto:

- l'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile allegato 4/2;

Preso atto, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Advocatura e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta del Settore Advocatura

Sentita la commissione consiliare competente

DELIBERA

1) DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio complessivamente per euro 14.604,98

2) DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria al capitolo U 14000-000 del Peg 2025, "Oneri Vari connessi all'attività dell'Avvocatura Comunale" ;

3) DI DEMANDARE al Responsabile del servizio o ai funzionari e dirigenti all'uopo delegati, l'adozione di tutti gli atti e adempimenti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto .

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267